

OGGETTO: Adeguamento del trattamento economico del Revisore dei conti ai sensi del DPR n. 25.09.2020 n. 42.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Cavareno comunale n. 29 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Malosco n. 18 di data 4 novembre 2013, del Consiglio comunale di Romeno n. 37 di data 5 novembre 2013, del Consiglio comunale di Ronzone n. 21 di data 31 ottobre 2013 e del Consiglio comunale di Sarnonico n. 34 di data 4 novembre 2013, con le quali le amministrazioni comunali hanno istituito ai sensi dell'articolo 63 del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L modificato dal DPR n. 3 aprile 2013, n. 25, l'Unione dei Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico denominata Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia con sede in Cavareno.

Con le richiamate deliberazioni è stato approvato lo Statuto e l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ed autorizzato i Sindaci dei Comuni interessati alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, demandando al Comune di Romeno in qualità di Comune capofila tutti i relativi adempimenti.

Preso atto che in data 18 novembre 2013 - Raccolta atti privati n. 143 del Comune di Romeno - è stata costituita a far data dal 19 novembre 2013 dai Comuni di Cavareno, Malosco, Romeno, Ronzone, Sarnonico, l'Unione dei Comuni sotto la denominazione "UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA. Nello stesso atto è stato previsto che l'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione sono stabiliti nello Statuto approvato dai Consigli comunali con le deliberazioni sopra richiamate.

Vista la deliberazione N. 13 del 30.07.2019 con la quale il Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia ha approvato la nuova convenzione per trasferimento di competenze dai Comuni di Cavareno, Romeno e Ronzone all'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e aggiornamenti a seguito recesso Comuni di Sarnonico e Malosco.

Preso atto che il titolo III - Organizzazione di Governo - del richiamato Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia prevede che gli organi dell'Unione siano costituiti dal Consiglio, dalla Giunta, dal Presidente e dall'organo di revisione contabile;

Preso atto che ai sensi dell'art. 36 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e dell'articolo 20 dello Statuto all'Unione trovano applicazione le norme applicabili ai Comuni in materia bilancio contabilità, personale e controllo sugli organi.

Posto che ai sensi dell'art. 39 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore dei conti eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili;

- il trattamento economico annuo lordo massimo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a seconda dell'ampiezza demografica del Comune e delle mansioni affidate, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei Comuni;

- Al momento della nomina del Revisore dei conti deliberata il 06.03.2018 il compenso annuo lordo spettante al revisore per i comuni con popolazione da 500 a 1.000 abitanti massimo attribuibile era di € 2.500,00 e il Consiglio dell'Unione ha deciso di assegnare un compenso di euro € 2.500,00 compenso annuo dovuto e concordato fra le parti per onorario, oltre contributo previdenziale 4% e IVA al 22%, e così per complessivi € 3.172,00;
- Con D.P.Reg 25 settembre 2020, n. 42 si è modificato il regolamento regionale sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e successive modificazioni, prevedendo un aumento delle indennità e fissando per la prima volta valori minimi, pari al massimo attribuibile dalla classe demografica inferiore;
- Con deliberazione della giunta regionale n. 144 del 10 settembre 2020 sono poi stati fissati in concreto i limiti massimi e minimi dei trattamenti economici, indicando per i comuni tra i 500 e i 1.000 abitanti un range compreso tra euro 2.891,70 e euro 3.717,90. Valutato ora di adeguare il compenso all'aumento tabellare, portandolo ad euro 3.200,00 oltre a contributo previdenziale al 4% e IVA al 22%, e così per complessivi euro € 4.060,16.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Udita la relazione.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, attestante nel contempo la copertura finanziaria della spesa, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale tecnico sotto il profilo della regolarità tecnica.

Richiamate le seguenti disposizioni legislative:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 118 di data 23 giugno 2011 e s.m., recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni In materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L - modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, per la parte ancora in vigore;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali);
- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige Titolo IV "Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile" (Capo I "Responsabilità" – Capo II "Controlli" – Capo III "Disposizioni in materia contabile"), approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- lo Statuto dell'Unione;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Vista la delibera consiliare n. 01 del 23.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati per l'anno 2020.

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale effettuato ed accertato dal Presidente;

sulla base del risultato della votazione, il Consiglio dell'Unione,

DELIBERA

1. di adeguare il compenso assegnato al revisore dei conti dell'Unione, dott. commercialista - revisore contabile Tomas Visintainer con studio in Trento, per il periodo 01 dicembre 2020 al 07 aprile 2021;
2. di stabilire in € 3.200,00 il compenso annuo dovuto oltre a contributo previdenziale al 4% e IVA al 22%, e così per complessivi euro 4.060,16;
3. di integrare l'impegno già assunto al cap. 110 Missione/Programma 01.01 P.F. 1.03.02.01.008 D.Lgs. 118/2011 della spesa corrente - per euro 74,01 per l'esercizio 2020 e per euro 236,01 per l'esercizio 2021;
4. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale effettuato ed accertato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 stante l'urgenza di impegnare le spese oggetto della presente variazione di bilancio.
5. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta dell'Unione durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni.In relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.